ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP. N. 25302/10283

"CONSORZIO ZENIT SOCIALE Società Cooperativa Sociale"

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

È costituito con sede in Parma un Consorzio nazionale denominato "Consorzio Zenit Sociale Società Cooperativa Sociale" abbreviabile in "ZENIT SOCIALE - Società Cooperativa Sociale".

Il Consorzio è una società cooperativa per azioni di secondo

grado con scopo consortile ai sensi dell'articolo 8 della Legge 381/1991 nonché degli artt. 27 e ss del D.L.C.P.S. 14 di-

cembre 1947 n.1577 e successive modiche ed integrazioni.

Il Consorzio, nell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo, potrà istituire sedi secondarie, succursali; agenzie

e rappresentanze anche altrove.

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nell'ambito del Comune indicato al comma 1 e altrove nel territorio nazionale,
istituire e sopprimere ovunque unità locali operative.

Art 2

Il Consorzio ha durata fino 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria nell'osservanza delle disposizioni di legge.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Il Consorzio è retto e disciplinato dai principi della mutua-	
- :	lità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di per-	
· -	seguire l'interesse generale della comunità alla promozione	·
•	umana e all'integrazione sociali dei cittadini.	
	Il Consorzio si propone di facilitare il conseguimento degli	
· .	scopi mutualistici dei propri soci favorendone lo sviluppo	
-	quantitativo e qualitativo e l'estensione della presenza e	
	dell'immagine, nonché la presenza di nuove attività di servi-	
	zio o produttive anche attivando tra i soci stessi forme di	·
	collaborazione al fine di ottimizzare le risorse.	
-	Il Consorzio, senza fine di lucro, ha lo scopo di favorire lo	
	sviluppo e la promozione delle società socie, fornire alle	
	stesse in via diretta e indiretta servizi, assistenza, coordi-	
	namento nell'esercizio dell'attività e nella realizzazione de-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	gli interventi e progetti anche attraverso forme di collabora-	
	zione fra i soci al fine di ottimizzare le risorse; sviluppare	
	attività imprenditoriali delle associate, realizzare politiche	
	e progetti comuni d'impresa per la fornitura e la gestione di	
· .	servizi integrati e complessi.	
	Il Consorzio si propone, in armonia con quanto sopra, di for-	
	nire alle migliori condizioni alle Società socie servizi com-	
	merciali, tecnici, finanziari e, più in generale, di assisten-	
	za nella assunzione ed esecuzione di opere, lavori o forniture	·

-		
•		
	di beni o servizi pubblici o privati, nonché nella realizza-	<u></u>
	zione e gestione di attività di servizi socio sanitari, educa-	
	tivi ed attività connesse ed affini nonché delle attività di-	
	verse, agricole, industriali, commerciali, turistiche, cultu-	
	rali, ricreative e di servizi, finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Essa, pertanto, potrà stipulare convenzioni, contratti, parte-	
	cipare a gare di appalto ed assumere lavori direttamente in	<u> </u>
	gestione e/o concessione ed in qualsiasi altra forma, da Enti	
	Pubblici e/o privati, da eseguire direttamente anche in asso-	
	ciazione con altre imprese pubbliche e private o da assegnare	
	ai soci che li eseguiranno con propri mezzi e sotto la loro	
•	piena responsabilità.	
	Il Consorzio può svolgere la propria attività anche con terzi	
	non soci.	
	Il Consorzio si propone altresì di partecipare al rafforza-	
	mento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. Per ciò	
	stesso la Cooperativa potrà aderire alla Lega Nazionale Coope-	
	rative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali e re-	
	gionali nel cui ambito territoriale ha la propria Sede socia-	
	le.	,
	Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderi-	
	re ad altri organismi economici o sindacali che si propongano	
end.	iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di	
	lavoro o di servizio.	
-		,

In Communic, con riferimento di requisiti e agli intéressi dei soci, si propone il condoquimento delle suspo untualistico di cui al procedente articulo 3 mediente l'attuazione del se- quente oggetto cociolo; 1. assumezze, cocho in communatione, la gestione di gutività constanziali, di cura e viglianza, educativo è ricros- tivo a carattace domiciliare o simile, in atrutture o gentri residenziali o somi continezzati a favore dell'infanzia, di minori, di enziani, di infancia o disa- billi, di portatori di handicap o di chiunqua si trovi in condizioni fisiche, potobiche o sociali che determinano stati di bisogno, di disapto moriale o di emarginazione; 2. assumere la gestione di servizi a marattare residenzia le, semi residenziale o in structure protette pubbliche o private che erophino prombazioni manitazie e capada ilere che ai propongonu il miglioramento della condizio- ne fisica o psichica, marate se intellettuale, sia di- rettamente che indirettamento a per conto di Enti Pub- blici e privati; 3. nassumeru la finatiura di servizi accio-culturali, for- mativi, educativi e uni settore dell'eta' evolutiva: acuala, tempo libero, vacanze, scambi culturali, scrvivi di ricobacazione ed inserimento di regazzi portatori di handicop, regazzi difficili etc.;	-		
II Consuralo, con riferimento ai requisiti e agli intéressi dei soci, si propone il conseguimento dello scopo mutualistico di cui al precedente articolo 3 mediante l'attuazione dal sa- quente aggutto sociale: 1. assumere, anche in concessione, la gestione di attività assistenziali, di cura e vigilanza, educative è ricres- tive a carattere dominiliare o simile, in strutture o centri residenziali o semi residenziali a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disa- bili, di portatori di handicap e di chiunque si trevi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno, di disaglo sociale o di emarginazione; 2. assumere la gestione di servizi a carattere residenzia- le, semi residenziale o in strutture protette pubbliche o private che eroghino prestazioni sanitarie e ospeda- licre che si propongono il niglioramento della condizio- ne fisica o psichica, morale ed intellettualo, sia di- rettamente che indirettamente o per conto di Enti Pub- blici e privati; 3. assumere la fornitura di servizi socio-culturali, for- mativi, educativi e nel settore dell'eta' evelutiva: scuola, tempo liboro, vacanze, scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di vagazzi portatori di			
II Consuralo, con riferimento ai requisiti e agli intéressi dei soci, si propone il conseguimento dello scopo mutualistico di cui al precedente articolo 3 mediante l'attuazione dal sa- quente aggutto sociale: 1. assumere, anche in concessione, la gestione di attività assistenziali, di cura e vigilanza, educative è ricres- tive a carattere dominiliare o simile, in strutture o centri residenziali o semi residenziali a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disa- bili, di portatori di handicap e di chiunque si trevi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno, di disaglo sociale o di emarginazione; 2. assumere la gestione di servizi a carattere residenzia- le, semi residenziale o in strutture protette pubbliche o private che eroghino prestazioni sanitarie e ospeda- licre che si propongono il niglioramento della condizio- ne fisica o psichica, morale ed intellettualo, sia di- rettamente che indirettamente o per conto di Enti Pub- blici e privati; 3. assumere la fornitura di servizi socio-culturali, for- mativi, educativi e nel settore dell'eta' evelutiva: scuola, tempo liboro, vacanze, scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di vagazzi portatori di			
II Consuralo, con riferimento ai requisiti e agli intéressi dei soci, si propone il conseguimento dello scopo mutualistico di cui al precedente articolo 3 mediante l'attuazione dal sa- quente aggutto sociale: 1. assumere, anche in concessione, la gestione di attività assistenziali, di cura e vigilanza, educative è ricres- tive a carattere dominiliare o simile, in strutture o centri residenziali o semi residenziali a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disa- bili, di portatori di handicap e di chiunque si trevi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno, di disaglo sociale o di emarginazione; 2. assumere la gestione di servizi a carattere residenzia- le, semi residenziale o in strutture protette pubbliche o private che eroghino prestazioni sanitarie e ospeda- licre che si propongono il niglioramento della condizio- ne fisica o psichica, morale ed intellettualo, sia di- rettamente che indirettamente o per conto di Enti Pub- blici e privati; 3. assumere la fornitura di servizi socio-culturali, for- mativi, educativi e nel settore dell'eta' evelutiva: scuola, tempo liboro, vacanze, scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di vagazzi portatori di			
dei soci, si propone il conseguimento dello scopo mutualistico di cui al precedente articolo 3 mediante l'attuazione del se- quente oggetto sociale: 1. assumere, anche in concessione, la gestione di attività assistenziali, di cura o vigilanza, educative e ricres- tive a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o acmi residenziali a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disa- bili, di portatori di bandicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno, di disagio sociale o di emarginazione; 2. assumere la gestione di servizi a carattere residenzia- le, semi residenziale o in strutture protette pubbliche o private che eroghino prestazioni sanitarie e ospeda- liere che si propongone il miglioramento della condizio- ne fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia di- rettamente che indirettamente o per conto di Enti Pub- blici e privati; 3. assumere la fornitura di servizi socio-culturali, for- mativi, educatavi e nel acttore dell'eta' evoluziva: acuola, tempo libero, vacanza, scambi culturali, servizi di rioducazione ed inserimento di ragazzi portatori di	3		
quente oggetto sociale: 1. assumere, anche in concessione, la gestione di attività assistenziali, di cura e vigilanza, educative è ricrea- tive a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semi residenziali a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di inferni o disa- bili, di portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno, di disagio sociale o di emarginazione; 2. assumere la gestione di servizi a carattere residenzia- le, semi residenziale o in strutture protette pubbliche o private che eroghino prestazioni sanitarie e ospeda- liere che si propongone il miglioramento della condizio- ne fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia di- rettamente che indirettamente o per conto di Enti Pub- blici e privati; 3. assumere la fornitura di servizi socio-culturali, for- mativi, educativi e nel settore dell'eta' evolutiva: scuola, tempo libero, vacanze, scambi culturali, servizi di ricducazione ed inserimento di ragazzi portatori di			
1. assumere, anche in concessione, la gestione di attività assistenziali, di cura e vigilanza, educative è ricrea- tive a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semi residenziali a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disa- bili, di portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno, di disagio sociale o di emarginazione; 2. assumere la gestione di servizi a carattere residenzia- le, semi residenziale o in strutture protette pubbliche o private che erophino prestazioni sanitarie e ospeda- liere che si propongono il miglioramento della condizio- ne fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia di- rettamente che indirettamente o per conto di Enti Pub- blici e privati; 3. assumere la fornitura di servizi socio-culturali, for- mativi, educativi e nel settore dell'eta' evolutiva: souola, tempo libero, vacanze, scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi portatori di			
assistenziali, di cura e vigilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semi residenziali a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno, di disagio sociale o di emarginazione; 2. assumere la gestione di servizi a carattere residenziale, semi residenziale o in strutture protette pubbliche o private che eroghino prestazioni sanitarie e ospedaliere che si propongono il niglioramento della condizione figica o psichica, morale ed intellettuale, sia direttamente che indirettamente o per conto di Enti Pubblici e privati; 3: assumere la fornitura di servizi socio-culturali, formativi, educativi e nel settore dell'eta' evolutiva: scuola, tempo libero, vacanze, scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi portatori di		guente oggetto sociale:	
tive a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semi residenziali a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disa- bili, di portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno, di disagio sociale o di emarginazione; 2. assumere la gestione di servizi a carattere residenzia- le, semi residenziale o in strutture protette pubbliche o private che eroghino prestazioni sanitarie e ospeda- liere che si propongono il miglioramento della condizio- ne fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia di- rettamente che indirettamente o per conto di Enti Pub- blici e privati; 3. assumere la fornitura di servizi socio-culturali, for- mativi, educativi e nel settore dell'eta' evolutiva: scuola, tempo libero, vacanze, scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi portatori di	· .	1. assumere, anche in concessione, la gestione di attività	
centri residenziali o semi residenziali a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disa- bili, di portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno, di disagio sociale o di emarginazione; 2. assumere la gestione di servizi a carattere residenzia- le, semi residenziale o in strutture protette pubbliche o private che eroghino prestazioni sanitarie e ospeda- liere che si propongono il miglioramento della condizio- ne fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia di- rettamente che indirettamente o per conto di Enti Pub- blici e privati; 3. assumere la fornitura di servizi socio-culturali, for- mativi, educativi e nel settore dell'eta' evolutiva: scuola, tempo libero, vacanze, scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi portatori di		assistenziali, di cura e vigilanza, educative e ricrea-	
dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicape di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno, di disagio sociale o di emarginazione; 2. assumere la gestione di servizi a carattere residenziale, semi residenziale o in strutture protette pubbliche o private che eroghino prestazioni sanitarie e ospedaliere che si propongono il miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia direttamente che indirettamente o per conto di Enti Pubblici e privati; 3. assumere la fornitura di servizi socio-culturali, formativi, educativi e nel settore dell'eta' evolutiva: scuola, tempo libero, vacanze, scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi portatori di	·	tive a carattere domiciliare o simile, in strutture o	
bili, di portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno, di disagio sociale o di emarginazione; 2. assumere la gestione di servizi a carattere residenzia- le, semi residenziale o in strutture protette pubbliche o private che eroghino prestazioni sanitarie e ospeda- liere che si propongono il miglioramento della condizio- ne fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia di- rettamente che indirettamente o per conto di Enti Pub- blici e privati; 3. assumere la fornitura di servizi socio-culturali, for- mativi, educativi e nel settore dell'eta' evolutiva: scuola, tempo libero, vacanze, scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi portatori di			
condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno, di disagio sociale o di emarginazione; 2. assumere la gestione di servizi a carattere residenzia— le, semi residenziale o in strutture protette pubbliche o private che eroghino prestazioni sanitarie e ospeda— liere che si propongono il miglioramento della condizio— ne fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia di- rettamente che indirettamente o per conto di Enti Pub- blici e privati; 3. assumere la fornitura di servizi socio-culturali, for- mativi, educativi e nel settore dell'eta' evolutiva: scuola, tempo libero, vacanze, scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi portatori di	**************************************		
stati di bisogno, di disagio sociale o di emarginazione; 2. assumere la gestione di servizi a carattere residenzia- le, semi residenziale o in strutture protette pubbliche o private che eroghino prestazioni sanitarie e ospeda- liere che si propongono il miglioramento della condizio- ne fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia di- rettamente che indirettamente o per conto di Enti Pub- blici e privati; 3. assumere la fornitura di servizi socio-culturali, for- mativi, educativi e nel settore dell'eta' evolutiva: scuola, tempo libero, vacanze, scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi portatori di			
le, semi residenziale o in strutture protette pubbliche o private che eroghino prestazioni sanitarie e ospeda- liere che si propongono il miglioramento della condizio- ne fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia di- rettamente che indirettamente o per conto di Enti Pub- blici e privati; 3. assumere la fornitura di servizi socio-culturali, for- mativi, educativi e nel settore dell'eta' evolutiva: scuola, tempo libero, vacanze, scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi portatori di			
o private che eroghino prestazioni sanitarie e ospeda- liere che si propongono il miglioramento della condizio- ne fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia di- rettamente che indirettamente o per conto di Enti Pub- blici e privati; 3. assumere la fornitura di servizi socio-culturali, for- mativi, educativi e nel settore dell'eta' evolutiva: scuola, tempo libero, vacanze, scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi portatori di		2. assumere la gestione di servizi a carattere residenzia-	
liere che si propongono il miglioramento della condizio- ne fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia di- rettamente che indirettamente o per conto di Enti Pub- blici e privati; 3. assumere la fornitura di servizi socio-culturali, for- mativi, educativi e nel settore dell'eta' evolutiva: scuola, tempo libero, vacanze, scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi portatori di	·	le, semi residenziale o in strutture protette pubbliche	
ne fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia di- rettamente che indirettamente o per conto di Enti Pub- blici e privati; 3. assumere la fornitura di servizi socio-culturali, for- mativi, educativi e nel settore dell'eta' evolutiva: scuola, tempo libero, vacanze, scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi portatori di		o private che eroghino prestazioni sanitarie e ospeda-	
rettamente che indirettamente o per conto di Enti Pub- blici e privati; 3. assumere la fornitura di servizi socio-culturali, for- mativi, educativi e nel settore dell'eta' evolutiva: scuola, tempo libero, vacanze, scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi portatori di	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	liere che si propongono il miglioramento della condizio-	
blici e privati; 3. assumere la fornitura di servizi socio-culturali, for- mativi, educativi e nel settore dell'eta' evolutiva: scuola, tempo libero, vacanze, scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi portatori di	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ne física o psichica, morale ed intellettuale, sia di-	
3. assumere la fornitura di servizi socio-culturali, for- mativi, educativi e nel settore dell'eta' evolutiva: scuola, tempo libero, vacanze, scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi portatori di			
mativi, educativi e nel settore dell'eta' evolutiva: scuola, tempo libero, vacanze, scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi portatori di			
scuola, tempo libero, vacanze, scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi portatori di			
di rieducazione ed inserimento di ragazzi portatori di	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
handicap, ragazzi difficili etc.;	·.		
		handicap, ragazzi difficili etc.;	,
	• .		

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-		
	4. assumere, anche in concessione, la gestione di struttu-	:
A SERVICE CONTRACTOR C	re per minori in eta' prescolare con servizio di pueri-	
- 4	cultura continuata e temporanea:	VI 10.00 1.7
	5. rappresentare le associate nei rapporti con enti pubbli-	<u>-</u>
	ci e privati, nelle trattative per l'acquisizione di la-	
	vori, beni, servizi e forniture di interesse comune;	
	6. sviluppare e gestire servizi innovativi in ambito socio-	
	assistenziale;	
	7. sviluppare e gestire servizi in ambito socio-	
-	educativo, didattico, culturale e ricreativo;	
	8. intraprendere qualunque attività atto a procurare lavo-	
	ro, servizi e forniture alle società socie sia	
	nell'ambito dei servizi socio sanitari assistenziali ed	
	educativi, sia attività diverse connesse od accessorie	
	alle precedenti, ovvero finalizzate all'inserimento la-	
	vorativo di persone svantaggiate;	
	9. promuovere, svolgere e coordinare iniziative atte	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di	A
	cui all'articolo 4 legge n.381/91 attraverso la gestione	
	di attività agricole, industriali, commerciali o di	
	servizi finalizzate all'inserimento di persone svantag-	
	giate;	
	10. promuovere, sviluppare, partecipare e gestire ini-	
	ziative di welfare, sportive, ricreative, turistiche,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	culturali e di socializzazione, in particolare nei set-	× ·
		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

		,
	tori di attività delle cooperative associate e anche per	
·	conto di soggetti pubblici e privati;	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<u> </u>	11. svolgere attività di turismo socio-culturale in ge-	<u> </u>
· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	nere, con particolare riguardo all'organizzazione e alla	
	promozione, mediante opportune iniziative,	
	dell'attività turistica, intesa non solo come semplice	
· ·	gestione dell'attività stessa, ma come momento attivo di	
	conoscenza ed aggregazione;	
	12. promuovere attività di ricerca di nuove opportunità	
·	di sviluppo e di consulenza nel campo delle attività	
	previste dall'oggetto sociale;	
·	13. coordinare l'attività delle associate, nell'esecu-	
	zione di lavori e servizi complessi e/o globali che ri-	
	chiedono il concorso di differenti specializzazioni;	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	14. fornire alle associate forme di assistenza e di	
	servizio adeguate per un migliore svolgimento delle loro	
	attività, tramite la realizzazione per conto delle stes-	
	se di servizi commerciali, di amministrazione, pianifi-	
·	cazione e controllo, finanza, gestione del personale,	
	ricerca e sviluppo, l'organizzazione e la gestione di	
	studi, corsi e lezioni per favorire la formazione,	
	l'aggiornamento professionale e la qualificazione dei so	
- 	soci e dipendenti;	
	15. facilitare l'accesso al credito alle società asso-	
•	ciate;	
r		

	16. sviluppare politiche promozionali e commerciali per	
	l'ampliamento dei servizi offerti e l'incremento della	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	presenza sui territori nazionali ed esteri.	
	Il Consorzio potrà svolgere la propria attività sia in Italia	
· · · —	che all'estero.	
·	Per il raggiungimento degli scopi indicati il Consorzio è al-	
	tresì impegnato ad integrare sia in modo permanente sia secon-	
	do contingenti opportunità, la propria attività con quella di	
	altre strutture cooperative, anche promuovendo ed aderendo a	
· .	consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo	
	cooperativo.	
	Con apposito Regolamento, approvato con le modalità di cui al	
	successivo art. 27 2° comma, saranno disciplinate le modalità	
	di svolgimento dei rapporti mutualistici tra Consorzio ed i	
	soci, con particolare riferimento al contenuto di tali rappor-	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ti, alla relativa regolamentazione contrattuale ed ai criteri	
·	di distribuzione dei ristorni mutualistici.	
	Il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa	
<u> </u>	ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli	
	atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
· 	immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o	
• •	utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi inclusa	
	l'esecuzione di lavori funzionali e/o connessi al raggiungi-	-
	mento degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che	
	direttamente attinenti ai medesimi.	
)		

,			
		1	
			·
	Il Consorzio, sempre ai fini del conseguimento degli scopi so-		
	ciali, potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto		·
	qualsiasi forma, non in via prevalente, né con attività diret-		
entre de la companya	ta al pubblico, in società cooperative, per azioni, a respon-		·
	sabilità limitata e partecipare alla loro attività, dare ade-		
	sione adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o		
	complementari a quelli del Consorzio.	10 mm/s 17475.	· .
	Il Consorzio si propone di costituire fondi per lo sviluppo		
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento		
	aziendale.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Il Consorzio si propone altresì l'adozione di procedure di		
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o		
	all'ammodernamento aziendale.		
	Il Consorzio può aderire ad un gruppo paritetico ai sensi		
	dell'art. 2545-septies.	-	
	Il Consorzio può effettuare raccolta di prestiti da soli soci,		
	esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale,		
	in conformità alle disposizioni definite dall'art. 11 del	No. 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	D.Lgs. n.385 del 1/9/1993 e relativi provvedimenti di attua-		· ·.
	zione. Le modalità di svolgimento di tale attività sono defi-		<u>*</u>
·	nite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea socia-	-	-
	le.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · ·	TITOLO III	and the second	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
i.	SOCI		
	Art. 5		
			.,

Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere infe-	
riore al minimo stabilito dalla legge.	
Possono essere soci le cooperative e loro consorzi che si av-	
valgono delle prestazioni istituzionali del Consorzio e parte-	<u> </u>
cipano alla gestione mutualistica.	
La base sociale dovrà essere formata, in misura non inferiore	
al settanta per cento (70%) da cooperative sociali ai sensi	
dell'art. 8 della Legge 381/1991 e successive modifiche ed in-	
tegrazioni.	e .
Possono essere ammessi soci sovventori ed altri soci finanzia-	
tori secondo le disposizioni di cui al successivo titolo IV.	
Art. 6	
Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà pre-	
sentare al Consiglio di amministrazione della società domanda	
scritta specificando:	<u>.</u>
a) denominazione, sede, attività;	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
b) delibera di autorizzazione, se dovuta, con indicazione del-	
la persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona	<u>-</u>
giuridica;	
c) caratteristiche ed entità degli associati o dei soci;	<u> </u>
d) il numero nonché il tipo di azioni che il richiedente si	
impegna a sottoscrivere nel rispetto dei limiti minimo e mas-	
simo di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
dall'assemblea, oltre all'eventuale sovraprezzo deliberato	
dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;	·
	F

		ing.
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai rego-	
	lamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate da-	
	gli organi sociali.	
	Alla domanda di ammissione si dovrà allegare copia dello sta-	
<u> </u>	tuto vigente e delibera di autorizzazione, sempre se dovuta. Il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di ri-	
	chiedere altra documentazione o notizia che ritenga utile.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti di cui all'art. 5 e la inesistenza di cause di incom-	
	patibilità previste dalla legge e dal presente statuto, deli- bera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le moda-	
	lità ed i termini per il versamento del capitale sociale.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio	
	di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la re-	
<u> </u>	lativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunica-	
	zione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci	·
	l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva	
. —	convocazione.	
<u> </u>	Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto sta-	
	bilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro	,
	trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.	
	Il Consiglio di amministrazione illustra nella relazione di	
	bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

	all'ammissione di nuovi soci.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
·	all'interessato e diverrà operativa e sarà annotata sul libro	
	soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato	!
·	il versamento del primo acconto di capitale previsto nell'art.	
	19 lettera a).	
· .	Trascorso un mese dalla data della comunicazione dell'ammis-	
<u> </u>	sione senza che detto versamento sia stato effettuato, la de-	
	libera diventerà inefficace.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	Art. 7	
	I soci sono obbligati:	
	a) a versare le azioni sottoscritte ed il relativo sovrapprez-	
	zo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di appro-	
	vazione del bilancio su proposta degli amministratori, con le	
	modalità e nei termini previsti dal successivo art. 19;	
	b) ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le delibe-	
	razioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	c) a partecipare all'attività sociale conferendo al Consorzio	
	i servizi ai quali si sia obbligato a norma del Regolamento	
	interno di cui al precedente art. 4.	
	Art. 8	
	Ferma restando la completa autonomia di ciascun socio non pos-	,
· · · .	sono essere soci coloro che esercitano attività contrarie agli	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	interessi sociali nei termini e nelle modalità che saranno de-	-44
	finite da appositi regolamenti.	
:		

Art. 9	
I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro	2
delle adunanze e delle deliberazione dell'Assemblea e di otte-	
nerne estratti a proprie spese.	
Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo ri-	
chieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro	0
delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di ammini-	
strazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecuti-	
vo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rap-	_
presentante, eventualmente assistito da un professionista d	i
sua fiducia.	
Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata ese	_
cuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbliga-	
zioni contratte con la società.	
TITOLO IV	
STRUMENTI FINANZIARI	
Art: 10	
La società, con deliberazione dell'assemblea straordinaria	,
può emettere strumenti finanziari con o senza diritto di voto	0
ai sensi dell'art. 2526 c.c	
La deliberazione determina:	
1. l'importo complessivo dell'emissione e il prezzo di emis	5
sione delle azioni, delle obbligazioni e degli altri strument	i
finanziari;	
2. i diritti patrimoniali ad esse spettanti, in conformità al	·

				£1.
•				
	le previsioni di legge;		-	
	3. i diritti amministrativi e le modalità di esercizio degli		-	
	stessi;	• 4.		
· ·	4. le regole di circolazione dei titoli;			
	5. l'eventuale accantonamento di parte degli utili netti an-			
	nuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rappor-			
	to tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e pa-		-	-
	trimonio netto;			
-	6. le condizioni del rimborso.		+5 	
	I conferimenti imputati a capitale sono iscritti in una speci-			
	fica sezione del capitale sociale della Cooperativa.			
-	Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori discipli-			
	nati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i			
	possessori di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli			
	artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.		· ·	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei			
	soci mediante votazioni separate.			<u>-</u>
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal pre-		- \	
	sente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assem-		·	·
· 	blea speciale.			
· .	L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministra-			
	zione della Società o dal rappresentante comune della catego-			
-	ria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia			
· 	fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni			
	nominative della categoria.			
÷.				
•			,	

. · · · · ·		
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono de-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	terminate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguen-	
	ti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni di	
	cui agli artt. 24 ss. del presente Statuto.	*
<u> </u>	TITOLO V	
* <u> </u>	RECESSO - ESCLUSIONE	· .
	Art. 11	
·	La qualità di socio cooperatore si perde per recesso o per	
	esclusione.	
	Art. 12	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione d cui al	
	precedente art. 5;	
	b) che sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto ad altra	
	procedura concorsuale o comunque non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
-	E' consentito al socio cooperatore di recedere per altri moti-	
	vi con preavviso di almeno tre mesi, fermo restando l'obbligo	
	dell'esatto adempimento, fino alla naturale scadenza degli ap-	
	palti e/o lavori in corso assegnati e di ogni eventuale ulte-	
: .	riore obbligazione connessa, anche economica, nel confronti	
	del Consorzio.	
inc	Spetta al Consiglio di amministrazione constatare se ricorrono	
·	i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legit-	

·		
	timino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sus-	
	sistano, gli amministratori devono darne immediata comunica-	
	zione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento del-	
	la comunicazione, può attivare le procedure previste al suc-	
· .	cessivo art. 37.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedi-	
<u>-</u>	mento di accoglimento della domanda.	
	Art. 13	
	L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione	-
	nei confronti del socio:	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consenta-	
··.	no la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ri-	
	cadono nell'ipotesi di cui al successivo punto e);	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle azioni sottoscritte e nei pagamenti di eventuali	
	debiti contratti ad altro titolo verso la Società;	
	c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli in-	
	teressi sociali;	
	d) che nell'esecuzione dei propri conferimenti commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento come delimitato	
	dall art. 1455 cod. civ.;	A3.
	e) che ponga in essere azioni in grave contrasto con i princi-	
,		
·		

	pi e la missione della Consorzio nonché attività di concorren-	
• •	za sleale ovvero di diffamazione esterna del Consorzio;	
<u>:</u>	f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati intervenuti durante il rapporto sociale la cui gravità	
	renda non proseguibile il rapporto stesso;	
	g) che risulti inadempiente nell'esecuzione degli appalti e/o	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	lavori assegnati fermo restando le eventuali sanzioni e/o mo-	
	dalità contrattuali previste dagli appositi regolamenti.	
	Sono fatti salvi le ulteriori cause di esclusione previste	
	dalla legge.	
4.	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli amministratori, ai sensi dell'art.	
	2533 cod. civ	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure di cui	
	al successivo art. 37.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Il Consorzio si riserva di recuperare eventuali danni arrecati	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	dal socio.	
	Art. 14	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante racco-	
• • •	mandata con avviso di ricevimento.	
	Alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio conse-	
	gue la risoluzione di diritto, con effetto immediato, di tutti	
	i rapporti mutualistici instaurati, salvo diversa e motivata	

				٠
e de la companya de l				
-				
· ·	decisione del Consiglio di amministrazione e quanto previsto		-	
	dall'art. 12 dello statuto.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e il Consorzio in	lousar_		·
	merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di amministra-			- Van Vallen - A
	zione su tali materie potranno essere regolate con le procedu-	<u>.</u>		
·	re previste dall'art. 37.			
	Art. 15			
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-			
<u> </u>	borso del capitale da essi effettivamente versato ed eventual-	1 / 1 % / co	* #P/II.	<i></i>
	mente rivalutato ai sensi dei successivo articolo 22, la cui			
	liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle per-	·		
	dite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilan-			
· .	cio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento			
<u></u>	del rapporto sociale.			
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,			
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio del Consorzio e		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.	, · · ·		
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni			<u> </u>
	dall'approvazione del bilancio stesso.			
	Art. 16		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	:
	I soci receduti o esclusi, dovranno richiedere il rimborso,	· · ·		
·	entro cinque anni dalla scadenza dei centottanta giorni indi-	·		
	. cata nel precedente art. 15.			
· ·	Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso, nel			
	termine suddetto saranno annullate ed il relativo importo sarà			

	devoluto con deliberazione del Consiglio di amministrazione	
:	alla riserva ordinaria.	
·	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 17	
	Il patrimonio della Società è costituito:	
	a) dal capitale sociale;	
<u> </u>	b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli utili	
	di cui all'art. 22 e con le azioni eventualmente non rimborsa-	
·	te ai soci receduti o esclusi;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) dalla eventuale riserva divisibile, costituita in favore	
	dei soli soci finanziatori senza diritti di voto;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Consorzio per	
	essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi socia-	•
	11.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con	
	il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle	
	azioni sottoscritte.	
	Le riserve, ad eccezione di quelle previste dalla precedente	
	lettera e), sono indivisibili e conseguentemente non possono	
<u> </u>	essere ripartite fra i soci durante la vita della Società né	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 18	and the second s
	Il capitale sociale, in considerazione del carattere coopera-	
· ·	II capitale sociale, in considerazione dei caractere coopera-	

		<i>₹</i>	
		•	
	tivo della società, non è determinato in un ammontare presta-		<u> </u>
·	bilito, ed è costituito:	· .	·
	a) dai conferimenti dei soci cooperatori, rappresentati da un		
·	numero illimitato di azioni del valore nominale ciascuna di		· · ·
	Euro 100,00 (euro cento);		
	b) dai conferimenti dei soci finanziatori, dalle azioni di		-
	partecipazione cooperativa e dalle azioni dei soci sovventori		
	ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (euro cinquecen-		
	to). Le azioni di socio sovventore sono specificamente imputa-		
	te al Fondo per lo sviluppo tecnologico e per potenziamento		
	aziendale.		
	Art. 19	,	
	Le azioni sottoscritte dai soci cooperatori potranno essere		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	versate a rate e precisamente:		
	a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di am-		1
	ministrazione, in osservanza delle disposizioni di legge al		<u> </u>
	riguardo.		
	Il versamento delle azioni dei soci sovventori dovrà essere	-	
	effettuato secondo i termini stabiliti dall'Assemblea che ne		* * * =
	delibera l'emissione.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
·	Art. 20	-	· -
	Le azioni sono sempre nominative.	· ·	
	Non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, né essere		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · ·	cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazio-		·
			* . *

!		
-		
	ne, e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a	
	garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci con-	·
	traggono con la medesima.	
·	Art. 21	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne	
·	comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera rac-	
·	comandata. Previa espressa autorizzazione del Consiglio di am-	
	ministrazione, la cessione può essere effettuata anche par-	
	zialmente.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Il provvedimento del Consiglio di amministrazione deve essere	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire	
	la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia	·
	i requisiti previsti dall'art. 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di ammi-	
	nistrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla	
	entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i	
	successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare	
	le procedure arbitrali di cui al successivo art. 37.	
	La società ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi	
	dell'art. 2346, comma 1. TITOLO VII	
 		7
	BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI	
	Art. 22	-

				, .	.*
- . *			•		-
		•			
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni				
	anno.				
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di ammini-			-	
	strazione provvede alla redazione del bilancio da compilarsi			. v. v	 .
	con criteri di oculata prudenza.				-
	Gli amministratori provvederanno a redigere altresì la rela-			,	
	zione sulla gestione, nella quale dovranno essere specifica-				-
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	mente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il				
•	conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il ca-			4) 2	
		···*\/1, ·	, righting		211774444
	rattere della società, ed inoltre dovrà essere espressa una	•			
	fondata valutazione sulla pertinenza della attività svolta				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	dalla Cooperativa rispetto allo scopo sociale.				
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per				
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	·			
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualo-			•	
	ra ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.				
		-			
	2364 cod. civ., certificate dal Consiglio di amministrazione	·			
	in sede di relazione sulla gestione.				<u> </u>
•	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-			-	
	i destinandoli.				
-	zione degli utili annuali destinandoli:				
	a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;	<u>.</u>			~
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo svi-				
	luppo della cooperazione, nella misura e con le modalità pre-				
			-	.*	
· .	viste dalla legge;	· ·			
· ·	c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo				
:					
				•	
* * .					

	di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal-	/
	le leggi vigenti in materia;	
,	d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capi-	
	tale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da	
	distribuire:	
	el) ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e	
-	mezzo;	
,	e2) ai soci sovventori ed ai possessori di azioni di parteci-	
	pazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabili-	
	to nel precedente punto e1), aumentato fino a 2 punti;	
	e3) ai possessori di strumenti finanziari partecipativi - sia-	
	no essi cooperatori o soggetti diversi dai soci cooperatori -	·
-	in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente pun-	·
	to el);	
	f) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai	
	possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai	
	soci cooperatori;	
	g) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazion	i
	obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mu-	_
	tualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni de	1
	commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio si	
	devoluta alle riserve indivisibili.	- A
	In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non	n .
		•

,	
· ·	
	potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale
	sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzio-
	ne delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di per-
	dite di esercizio.
- ·	L'erogazione del ristorno ai soci cooperatori è deliberata
<u> </u>	dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione,
	nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla
<u> </u>	normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e
	dal relativo apposito Regolamento di cui al precedente art.4,
	comma 4. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori pro-
	porzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mu-
	tualistici, in conformità con i criteri stabiliti dal suddetto
	Regolamento.
	L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a cia-
·	scun socio: a) in forma liquida; b) mediante l'emissione di
	nuove azioni di capitale; c) mediante l'emissione di strumenti
	finanziari di cui al precedente articolo 10.
	TITOLO VIII
	ORGANI SOCIALI
	Art. 23
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Sono organi della società:
	a) l'Assemblea dei soci;
	b) il Consiglio di amministrazione;
	c) il Presidente;
	d) il Collegio Sindacale, se nominato.

ASSEMBLEE

	ASSERBLIEB	
	Art. 24	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.	
	La loro convocazione è deliberata dal Consiglio di amministra-	
	zione e deve effettuarsi presso la sede sociale, o anche al-	·
	trove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine	·
	del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore	<u> </u>
	dopo la prima.	·
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata o co-	
	municazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova	
	del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di	
: .	voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di	
	strumenti finanziari privi del diritto di voto.	· ·
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-	
·	senti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e la	
	maggioranza dell'organo amministrativo e dell'organo di con-	
	trollo, alle condizioni di cui all'art. 2366, comma 4, cod.	
1. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	civ.	
	Il Consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione ed in	
	aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma,	and the second s
	usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assem-	

··		
:		
	blee.	
	Art. 25	
	L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro	
	i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	sociale ovvero, alle condizioni previste dall'art. 2364, comma	
	2, cod. civ., entro centottanta giorni dalla stessa data, ed	
	eventualmente, entro il mese di dicembre per la approvazione	
	del bilancio preventivo.	
	L'Assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il Consi-	
	glio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta ri-	
•	chiesta per iscritto, con indicazione delle materie da tratta-	-
	re, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci. In	
-	questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro tren-	200 m m m m m m m m m m m m m m m m m m
	ta giorni dalla data della richiesta. Qualora il Consiglio di	
	amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata	
	dall'organo di controllo.	
	L'Assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo uti-	
-	le, anche il bilancio preventivo;	
	2) procede alla nomina del Consiglio di amministrazione e del	
-	Collegio Sindacale, nel rispetto della eventuale riserva di	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari, e in	
	ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori	
مش.	la nomina in assemblea generale del numero di amministratori	
· .	loro spettante conformemente alla relativa delibera di emis-	
		·
		•

			1.
•			
	sione;	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	3) delibera il numero minimo di azioni che ciascun socio deve		
	sottoscrivere;		
	4) approva il Regolamento interno di cui al precedente art.4,		
·	relativo ai rapporti mutualistici attuati con i soci ed i cri-		<u>.</u>
	teri di distribuzione dei ristorni mutualistici, nonché gli		-
	altri regolamenti previsti dal presente Statuto, con le mag-		
	gioranze previste per le assemblee straordinarie;	•	· ·
	5) delibera sull'eventuale rifiuto di ammissione a socio, pre-		
	via istanza proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'art.6;	- -	
	6) delibera sulla revoca degli amministratori e dei sindaci,		
	alle condizioni di legge, nonché sulla azione di responsabili-		
	tà degli stessi;		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presen-		
	te statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.		
	Art. 26		
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria		
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, sulla proroga		-
	della durata, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa,		
	sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.		·
	Art. 27		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima con-	Lex	
	vocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti soci		
		,	. *

	che rappresentino la maggioranza dei voti esprimibili, in se-	
	conda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci	
	presenti o rappresentati e delibera a maggioranza assoluta dei	
• ••	voti dei soci presenti o rappresentati.	
	L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, sia in	
	prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti	
	soci che rappresentino la maggioranza dei voti esprimibili e	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3)	
	dei voti dei soci presenti o rappresentati.	
	L'Assemblea ordinaria delibera con le stesse modalità e le	
	stesse maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria sia	
	in merito all'adozione che alla modifica dei regolamenti in-	
	terni.	
-	Art. 28	
	Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della	<u> </u>
	alzata di mano.	
	Art. 29	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci che risultino	
	iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ciascun socio cooperatore ha diritto ai seguenti voti:	
	a) un voto se il capitale sociale sottoscritto é pari ad euro	
	diecimila/00 (10.000,00) ed inferiore o pari ad euro ventimi-	
-	la/00 (ventimila/00);	
· ·	b) due voti se il capitale sociale sottoscritto è superiore ad	
	euro ventimila/00 (20.000,00) e inferiore o pari ad euro qua-	
	outo concentration of the second of the seco	
•		t

		•
· <u> </u>	rantamila/00 (40.000,00);	
	c) tre voti se il capitale sociale sottoscritto è superiore ad	
	euro quarantamila/00 (40.000,00) e inferiore o pari ad euro	
	centomila/00 (100.000,00);	
	d) quattro voti se il capitale sociale sottoscritto è superio-	
	re ad euro centomila/00 (100.000,00) e inferiore o uguale ad	
• . · ·	euro centocinquantamila/00 (150.000,00);	
	e) cinque voti se il capitale sociale sottoscritto è superiore	
	ad euro centocinquantamila/00 (150.000,00).	
	Ciascun socio finanziatore avrà diritto a un numero di voti	
	stabilito dall'apposito regolamento e nel rispetto di quanto	
• • •	stabilito dalla legge e dal presente statuto.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltan-	
	to da un altro socio appartenente alla medesima categoria di	
	socio, non amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al	
1	voto, mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare	
·	non più di cinque soci. I soci finanziatori possono conferire	
,	delega alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 2372 cod.	
	civ.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale	
	dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.	
	L'Assemblea dei Soci può riunirsi e validamente deliberare an-	
	che mediante mezzi di telecomunicazione e/o videoconferenza, a	de so
	condizione che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi	

· · ·	possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare	
	liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente	
-	e tempestivamente il proprio voto. Verificandosi tali presup-	
	posti l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si tro-	
	vano il Presidente e il Segretario che redige il verbale sot-	
	toscritto da entrambi.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Art. 30	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di ammi-	
<u> </u>	nistrazione e in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio	
	di amministrazione o dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa. La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea stes-	
	sa. Il segretario può essere un non socio.	
· .	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto da un notaio.	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
-	Art. 31	
	Il Consiglio di amministrazione è formato da un numero di con-	
	siglieri, compreso fra tre e quindici, eletti dall'Assemblea e	
·	scelti tra i soci o tra i mandatari degli enti soci,	
	nell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.	
· -	I soci finanziatori possono essere eletti membri del consiglio	
<u> </u>	di Amministrazione nei limiti di legge.	
· .	Il Consiglio di amministrazione resta in carica per tre eser-	
	cizi. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzio-	
	ne.	
*		•

. 1		
,	Agli amministratori potrà essere corrisposto un compenso e/o	
	indennità di presenza per le sedute del Consiglio di Ammini-	. !
	strazione stabilito dall'assemblea; In assenza di formale de-	
	libera dell'assemblea l'attività collegiale degli amministra-	
	tori si intende svolta gratuitamente, salvo il diritto al rim-	
	borso delle spese sostenute per l'esecuzione del mandato. Il	
	Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vice	
<u> </u>	Presidenti.	
	Il Consiglio può delegare nei limiti di legge, determinandole	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno	
	degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, osser-	
	vate le disposizioni di legge al riguardo. Non possono essere	
	delegate le decisioni aventi ad oggetto:	
	a) le materie indicate dall'art. 2381, comma 4, cod. civ.;	
· .	b) l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;	
	c) la cessione o l'acquisto di azienda o di rami d'azienda;	<u> </u>
	d) l'assunzione o la dismissione di partecipazioni rilevanti	
	in altre società.	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei consi-	,
	glieri o dal Collegio Sindacale.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi, anche	
	a mezzo fax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idonec	
·	a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di	
• .		

	ciascun consigliere e sindaco effettivo non meno di cinque	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti, con le medesi-	:
	me modalità di cui sopra, in modo che i consiglieri e i sinda-	
	ci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della	
	riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	degli amministratori in carica.	
	Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche me-	
	diante mezzi di telecomunicazione e/o videoconferenza, a con-	
	dizione che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi	
	possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare	
	liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	e tempestivamente il proprio voto. Verificandosi tali presup-	
	posti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si	
	trovano il Presidente e il Segretario che redige il verbale	
	sottoscritto da entrambi.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Le votazioni sono palesi.	
	Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione della Cooperativa. Spetta pertanto, tra	
	l'altro e a titolo esemplificativo, al Consiglio di ammini-	
	strazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	"
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;	
	c) approvare i regolamenti interni previsti dallo Statuto da	
		•

	*.		
		sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
		d) predisporre la relazione, da sottoporre all'Assemblea in	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui	
		criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
		dello scopo mutualistico. Nella medesima relazione il Consi-	
		glio di amministrazione deve illustrare in particolare le cir-	
		costanze relative alla sussistenza del requisito della preva-	
-		lenza mutualistica, ovvero alle azioni che si intendono intra-	
		prendere per riacquistare il requisito stesso in caso di per-	
		dita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies, cod. civ.,	
		nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
		all'ammissione di nuovi soci;	
		e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere ineren-	
		ti la attività sociale. Fra gli altri: acquisire appalti, ven-	
	- ~	dere, acquistare, permutare beni o diritti mobiliari o immobi-	
:		liari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa,	· ·
		quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e	
	-	qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto	•
		pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti cor-	
		renti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di	
		banca, ivi compresa l'apertura di sovvenzioni o mutui, conce-	
•		dendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare,	
		emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed	
		effetti, cambiari e cartolari in genere; concorrere a gare di	
	• •	appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e sti-	
	,		1

pulars i relativi contrath; 21 delicerare o concodere avalli cambiari, fidejussioni ed oqui e qualsiasi altra garonzia, sotto qualsivoqini fisma; () assumore w licenziare il percenale della Cooperative stabi- lendone winoquodromento retributivo e le mansioni; h) conforire uni limiti di logge procure, sia generali che speciali; nominare eventuali direttori, filezandone le mansioni, ni, le responsabilitò n le retributioni; conforire deleghe al personcle dirigente, definordone l'ampiezza ed i limiti del peteri connecsi, i compiti e le responsabilità che ne consequency 11 deliberore l'ammissione di nuovi noci, nonché il recesso e l'anclusione dei soci etabliando in tale ultimo cano le even tuali modelità di prosecuzione del rapporto mutualistico al sensal del precedente art.12, comma 2; 1) compiere tutti gli atti e le eperasioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta monszione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statu to, siano riservati all'Assamblea. Art. 32 Mel caso in cui Vengano a mancare uno o più ammiristratori, il Consiglio provvede a sustituirii noi until previsti dall'art.2366 cod. civ. Art. 33 11 Previdente del Consiglio di amministrazione ho la rappue			
f) deliberare e concedere uvalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia focma; g) assumero e licenziare il personale della Cooperativa stabi lendone l'inquadramento retributivo e le mansioni; h) conferiro nei limiti di legge procuva, sia generali che speciali; nominare eventuali direttori, fiasandone le mansion ni, le reoponsabilità e le retribuzioni; conferiro deleghe al personale dirigente, definendone l'ampiezza ed i limiti dei personale dirigente, definendone l'ampiezza ed i limiti dei personale dirigente, definendone l'ampiezza ed i limiti dei personale dirigente dei soni atabilendo in tale ultimo caso le eventuali modalità di prosecuzione del rapporto mutualistico ai senai del precedente art.12, comma 2; l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea. Art. 32 Nel caso in cui vongano a mancare uno o più amministratori, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 cod. civ.			
f) deliberare e concedere uvalli cambiari, fidejuscioni ed oqni e qualsiassi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma; g) assumere e licenziare il pursonale della Cooperativo stabi lendone l'inquadramento retributivo e le mansioni; h) conferire mel limiti di legge procure, sia generali che speciali; mominare eventuali direttori, fissandone le mansioni, ni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire delegho al personale dirigente, definendone l'ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conse- guono; i) deliberare l'ammissione di nuovi soci, nonché il recesso e l'escolusione dei soci stabilendo in tale ultimo caso le even- tuali modelità di prosecuzione del rapporto mutualistico ai sensi del precedente art.12, comma 2; l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccesione soitanto di quelli che, per disposizione della legge a del presente attu- to, siano riservati all'Assembles. Art. 32 Nel caso in cui vengano a mancure uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirii noi modi previsti dall'art.2386 cod. civ. Art. 33			
f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejuscioni od ogni e qualsiassi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma; g) assumere e licenziare il personalo della Cooperativo stabi- lendone l'inquadramento retributivo e le mansioni; h) conferire mel limiti di legge procure, sia generali che speciali; mominare eventuali direttori, fissandone le mansioni, ni, le reappossabilità e le retribuzioni; conferire deleghoral personale dirigente, definendone l'ompiezza ed i limiti dei poteri connegui, i compiti e le responsabilità che ne conse- quenco; i) deliberare l'emmissione di nuovi soci, nonché il recesso e l'escoluzione dei soci stabilando in tale ultimo caso le even- tuali modelità di prosecuzione del rapporto mutualistico ai sensi del precedente art.12, comma 2; l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta escesione soltanto di quelli che, per disposizione della legge e del presente statu to, siano riservati all'Assembles. Art. 32 Nel caso in cui vengano a mancure uno o più amministratori, il Consiglio prevvede a sostituirii noi modi previsti dall'art.2386 cod. civ. Art. 33		nularo i relativi contratti:	
ogni e qualsiasia altra garanzia, sette qualsivoglia forma; q) assumere e licenziare il personale della Cooperativa utobi- lendone l'inquadramento retributivo e le mansioni; h) conferire nei limili di logge procure, sia generali che opeciali; nominare eventuali direttori, fissandone le mansio- ni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deloghe al personale dirigente, definendone l'ampiezza ed i limiti dei potori connessi, i compiti e le reaponsebilità che ne conse- quono; i) deliberare l'ammissione di nuovi soci, nonché il recesso e l'esclusione dei soci stabilendo in tale ultimo caso le even- tuali modalità di prosecuzione del rapporto mutualistico al sensi del precedente axt.12, comma 2; l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccesione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statu- to, siano riservati all'Assemblea. Art. 32 Nei caso in cui vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirii nei modi previsti dell'art.2386 cod. civ. Art. 33			
g) assumere e licenziare il personale della Cooperativa stabi- lendone l'inquadramento retributivo e le mansioni; h) cenferire nei limiti di legge procure, sia generali che speciali; nominare eventuali direttori, fissandore le mansio- ni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente, definendone l'ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conse- gueno; i) deliberare l'ammissione di nuovi soci, nonché il recesso e l'esclusione dei soci stabilendo in tale ultimo caso le even- tuati modalità d' prosecuzione del rapporto mutualistico ai sensi del precedente art.12, comma 2; i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statu- to, siano riservati all'Assemblea. Art. 32 Nei caso in cui vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio prevvede a sostituirii nei modi previsti dall'art.2386 cod. civ. Art. 33			
lendone l'inquadramento retributivo e le mansioni; i) conferire mel limiti di legge procure, sia generali che speciali; nominare eventuali direttori, fissandone le mansio- ni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente, definendone l'ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conse- quone; i) deliberare l'ammissione di nuovi soci, nonché il recesso e l'esclusione dei soci stabilendo in tale ultimo caso le even- tuali modalità di prosecuzione del rapporto mutualistico ai sonsi del precedente art.12, comma 2; i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statu- to, siano riservati all'Assemblea. Art. 32 Sel caso in cui vergano a mancare uno o più amministratori, il consiglio provvede a sontituirli nei modi previsti dall'art.2386 cod. siv. Art. 33			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
h) conferire nel limiti di legge procure, sia generali che speciali; nominare eventuali direttori, fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente, definendone l'ampiezza ed i limiti del poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne consequenc; i) deliberare l'ammissione di nuovi soci, nonché il recesso e l'esclusione dei soci stabilendo in tale ultimo caso le eventuali modalità di prosecuzione del rapporto mutualistico ai sensi del precedente art.12, comma 2; i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea. Art. 32 Mel caso in cui vengano a mancare uno o più amministratori, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 cod. civ. Art. 33			<u> </u>
special; nominare eventuali direttori, fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe, al personale dirigente, definendone l'ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono; i) deliberare l'ammissione di nuovi soci, nonché il recesso e l'esclusione dei soci stabilendo in tale ultimo caso le eventuali modalità di prosecuzione del rapporto mutualistico ai sensi del precedente art.12, comma 2; l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea. Art. 32 Nei caso in cui vengano a mancare uno o più amministratori, il consiglio provvede a sostituirii nei modi previsti dall'art.2386 cod. civ. Art. 33		lendone l'inquadramento retributivo e le mansioni;	
ni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente, definendone l'ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conse- guono; i) deliberare l'ammissione di nuovi soci, nonché il recesso e l'esclusione dei soci stabilendo in tale ultimo caso le even- tuali modalità di prosecuzione del rapporto mutualistico ai sensi del precedente art.12, comma 2; l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statu- to, siano riservati all'Assemblea. Art. 32 Nel caso in cui vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 cod. civ. Art. 33		h) conferire nei limiti di legge procure, sia generali che	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
personale dirigente, definendone l'ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conse- guono; i) deliberare l'ammissione di nuovi soci, nonché il recesso e l'esclusione dei soci stabilendo in tale ultimo caso le even- tuali modalità di prosecuzione del rapporto mutualistico ai sensi del precedente art.12, comma 2; i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statu- to, siano riservati all'Assemblea. Art. 32 Nel caso in cui vengano a mancare uno o più amministratori, ii Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 cod. civ. Art. 33	·	speciali; nominare eventuali direttori, fissandone le mansio-	
poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conse- quono; i) deliberare l'ammissione di nuovi soci, nonché il recesso e l'esclusione dei soci stabilendo in tale ultimo caso le even- tuali modalità di prosecuzione del rapporto mutualistico ai sensi del precedente art.12, comma 2; 1) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statu- to, siano riservati all'Assemblea. Art. 32 Nel caso in cui vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 cod. civ. Art. 33	<u></u>	ni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al	
guono; i) deliberare l'ammissione di nuovi soci, nonché il recesso e l'esclusione dei soci stabilendo in tale ultimo caso le even- tuali modalità di prosecuzione del rapporto mutualistico ai sensi del precedente art.12, comma 2; 1) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statu- to, siano riservati all'Assemblea. Art. 32 Nel caso in cui vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 cod. civ. Art. 33	· . ·	personale dirigente, definendone l'ampiezza ed i limiti dei	
i) deliberare l'ammissione di nuovi soci, nonché il recesso e l'esclusione dei soci stabilendo in tale ultimo caso le even- tuali modalità di prosecuzione del rapporto mutualistico ai sensi del precedente art.12, comma 2; l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statu- to, siano riservati all'Assemblea. Art. 32 Nel caso in cui vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 cod. civ. Art. 33		poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conse-	
l'esclusione dei soci stabilendo in tale ultimo caso le eventuali modalità di prosecuzione del rapporto mutualistico ai sensi del precedente art.12, comma 2; 1) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea. Art. 32 Nel caso in cui vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 cod. civ. Art. 33	Ç1	guono;	
tuali modalità di prosecuzione del rapporto mutualistico ai sensi del precedente art.12, comma 2; 1) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statu- to, siano riservati all'Assemblea. Art. 32 Nel caso in cui vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 cod. civ. Art. 33		i) deliberare l'ammissione di nuovi soci, nonché il recesso e	
sensi del precedente art.12, comma 2; 1) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea. Art. 32 Nel caso in cui vengano a mancare uno o più amministratori, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 cod. civ. Art. 33		l'esclusione dei soci stabilendo in tale ultimo caso le even-	**************************************
1) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statu- to, siano riservati all'Assemblea. Art. 32 Nel caso in cui vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 cod. civ. Art. 33		tuali modalità di prosecuzione del rapporto mutualistico ai	
straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statu- to, siano riservati all'Assemblea. Art. 32 Nel caso in cui vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 cod. civ. Art. 33	٠	sensi del precedente art.12, comma 2;	÷
quelli che, per disposizione della legge o del presente statu- to, siano riservati all'Assemblea. Art. 32 Nel caso in cui vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 cod. civ. Art. 33		1) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
to, siano riservati all'Assemblea. Art. 32 Nel caso in cui vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 cod. civ. Art. 33		straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di	
Art. 32 Nel caso in cui vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 cod. civ. Art. 33		quelli che, per disposizione della legge o del presente statu-	
Nel caso in cui vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 cod. civ. Art. 33	-	to, siano riservati all'Assemblea.	
Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 cod. civ. Art. 33		Art. 32	
dall'art.2386 cod. civ.		Nel caso in cui vengano a mancare uno o più amministratori, il	
Art. 33		Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti	
	 	dall'art.2386 cod. civ.	
		Art. 33	
		Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappre-	,
			•
	· · · · · · · · ·		

•		
	sentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi ed in	
***************************************	giudizio e la firma sociale. Il Presidente perciò è autorizza-	
	to a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati,	
	pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone	
	quietanze liberatorie.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	***
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualun-	
	que grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione egli	
	può delegare nei limiti di legge i propri poteri, al Vice Pre-	
	sidente o ad un membro del Consiglio, nonché, con speciale	
	procura, ad impiegati della società.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	sue mansioni spettano ai Vice Presidente.	
	COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	*.
·	ART. 34	
	La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria ove si verifi-	
· · · · -	cassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 del	
	codice civile. Al di fuori di tali presupposti l'assemblea può	
	nominare in via facoltativa il Collegio Sindacale.	
· .	Il Collegio Sindacale, qualora nominato dall'Assemblea, si	
	compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in pos-	
	sesso dei requisiti di legge.	
-	I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di	

-		
•		
	anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli	
	effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel	<u> </u>
, <u>.</u>	corso del mandato per morte, rinunzia o decadenza.	- A
	I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assem-	
	blea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effet-	
	tivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio,	
·	nel rispetto dell'art. 2397, secondo comma, cod.civ	
· .	I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.	
·	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assem-	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	blea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggi-	
	bili.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto	
	dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	ART. 35	
·	Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adotta-	
	to dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
·	Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle	***
	riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto da-	
· 	gli intervenuti.	-

		,	
	Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presen-		·
	za della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza as-		
	soluta dei presenti.		
	I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Am-		
	ministrazione, alle Assemblee.		· .
	In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte de-		
	gli Amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare		
	l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla leg-		·
-	ge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del Consi-	art = 1	· :
	glio di Amministrazione, convocare l'Assemblea qualora		
	nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili	. •	
·	di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.		
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di	-	· .
	esercizio, devono indicare specificamente nella relazione pre-		
	vista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella		<u> </u>
	gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	e la sussistenza del requisito della prevalenza ai sensi		
· .	dell'articolo 2513 del codice civile.		
	I sindaci, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici,		
-	possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente,		<u> </u>
	ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà	t	·
	di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento		
· ·	a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali		
- y	o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i		
	corrispondenti organi delle società controllate in merito ai		
		-	

	sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento gene-	
	rale dell'attività sociale.	
	Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	da inserirsi nell'apposito Libro.	
	ART. 36	
	La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore le-	
	gale dei conti o da una società di revisione ai sensi degli	
	articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.	
	L'incarico di revisione legale dei conti è conferito	
	dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato;	· ·
	l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o	
·	alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo bilancio	
1. - 1	di esercio dell'incarico.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del codice	
	civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei	
1	conti al collegio sindacale, ove questo sia nominato.	
	TITOLO IX	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
in the second se	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art. 37	
	Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai re-	
*	golamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rap-	and Appellance and Ap
	porto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità,	
	all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni sta-	

:		
	tutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli	
·	organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei	<u></u>
·	soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra	<u> </u>
	soci, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di	
	conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conci-	
	liazione della Camera di Commercio di Parma, con gli effetti	
	previsti dagli art. 38 e ss del D. Lgs. n. 5/2003.	
·	Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come	
	prevista nella presente clausola, entro sessanta (60) giorni	
· 	dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le	·
	parti concordino per iscritto, sarà rimessa alla decisione di	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente	# 1 Hours and A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A
	della Camera di Commercio di Parma; l'autorità di nomina prov-	
	vederà anche alla designazione del Presidente del collegio.	
-	Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbi-	
•	tri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal	
	Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la coo-	
	perativa.	
	Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le con-	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	troversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci	
·	ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clau-	
	sola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del re-	1
•	lativo incarico.	
· ·	L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la coopera-	
• •	tiva. La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'og-	
•		
		•

•.		мания на применент н
	getto della controversia.	
-	L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo di-	
	ritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi	
	dell'arbitrato tra le parti.	
	Le modifiche della presente clausola compromissoria devono es-	
	sere approvate con delibera assembleare assunta con la maggio-	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ranza qualificata di almeno i 2/3 dei soci.	
	I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi no-	
e de la constante de la consta	vanta giorni, esercitare il recesso.	
	TITOLO X	
	SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
	l .	
	Art. 38	
	Art. 38 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa no-	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa no-	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa no- minerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa no- minerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri nell'osservanza delle norme di legge al riguardo.	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa no- minerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri nell'osservanza delle norme di legge al riguardo. Art. 39	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri nell'osservanza delle norme di legge al riguardo. Art. 39 In caso di cessazione della Società, il patrimonio sociale ri-	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri nell'osservanza delle norme di legge al riguardo. Art. 39 In caso di cessazione della Società, il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione è destinato nell'ordine:	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri nell'osservanza delle norme di legge al riguardo. Art. 39 In caso di cessazione della Società, il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione è destinato nell'ordine: a) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa, nei	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri nell'osservanza delle norme di legge al riguardo. Art. 39 In caso di cessazione della Società, il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione è destinato nell'ordine: a) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa, nei limiti dell'importo versato, eventualmente rivalutato ai sensi	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri nell'osservanza delle norme di legge al riguardo. Art. 39 In caso di cessazione della Società, il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione è destinato nell'ordine: a) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa, nei limiti dell'importo versato, eventualmente rivalutato ai sensi di legge;	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri nell'osservanza delle norme di legge al riguardo. Art. 39 In caso di cessazione della Società, il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione è destinato nell'ordine: a) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa, nei limiti dell'importo versato, eventualmente rivalutato ai sensi di legge; b) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri nell'osservanza delle norme di legge al riguardo. Art. 39 In caso di cessazione della Società, il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione è destinato nell'ordine: a) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa, nei limiti dell'importo versato, eventualmente rivalutato ai sensi di legge; b) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori nei limiti della quota versata, eventualmente rivalutata;	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri nell'osservanza delle norme di legge al riguardo. Art. 39 In caso di cessazione della Società, il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione è destinato nell'ordine: a) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa, nei limiti dell'importo versato, eventualmente rivalutato ai sensi di legge; b) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori nei limiti della quota versata, eventualmente rivalutata; c) al rimborso dei conferimenti effettuati dai possessori di	

·		
	quanto eventualmente stabilito dall'Assemblea dei soci	
	all'atto dell'emissione;	
	d) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari parte-	
	cipativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed	
	a loro riservata.	
	e) al rimborso del capitale sociale in misura mai superiore a	
	quello effettivamente versato dai soci cooperatori, eventual-	
-	mente rivalutato, compresi i dividendi eventualmente maturati	
	e le attribuzioni a titolo di ristorno;	
	f) alla devoluzione al Fondo Mutualistico di promozione e svi-	
	luppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31	
	Gennaio 1992 n. 59.	
	TITOLO XI	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Art. 40 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio	
	di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti inter-	
	ni sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea a norma del	
	precedente art. 27.	
	Art. 41	
	Le clausole mutualistiche, previste a norma dell'art. 2514	
	cod. civ., nei precedenti art. 17, art. 22 e art. 39, sono in-	
	derogabili e devono essere in fatto osservate.	
	Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente,	
	la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui	
PROPERTY.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

	all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazio-	
	ne del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finan-	
•	ziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle ri-	
	serve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mu-	<u> </u>
· ·	tualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.	
	Art. 42	
	Per quanto non previsto dal presente statuto e dai regolamenti	
	interni, valgono le norme vigenti del Codice Civile e delle	
	leggi speciali in materia di società cooperative.	
	F/ti: Michela Bolondi - MASSIMILIANO CANTARELLI	
To Constitute of the Constitut		<u> </u>
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
The second secon		
<u> </u>		
<u> </u>		
		<u> </u>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		·
 <u> </u>		
	a .	